



COMUNE DI BOSARO

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

Ufficio: AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 207 del 06-12-2023

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023.

PREMESSO CHE il D. Lgs. n. 165/2001 nel Titolo III impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

DATO ATTO che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- il Fondo per le risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina attualmente contenuta per gli Enti Locali nell'art. 79 del C.C.N.L. 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 1) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 2), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere integrato annualmente con importi variabili di anno in anno;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenuto conto delle disponibilità economico – finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

RILEVATO CHE l'art. 79 comma 7 del C.C.N.L 16.11.2022 sopra richiamato testualmente cita:

“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATA la determinazione n. 69 del 30.3.2022 di costituzione del fondo per l’anno 2022;

CONSIDERATO che, in relazione all’annualità 2023 e seguenti, il CCNL 2019-2021 prevede specifiche voci in aumento delle risorse decentrate di natura obbligatoria ed in particolare:

- art. 79 comma 1 lett. b): incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018; tale incremento pro capite deve essere computato per ogni destinatario del CCNL presente a tale data, anche se a tempo parziale o a tempo determinato (v. parere ARAN CFL 45). Inoltre decorrendo il suddetto incremento dall’anno 2021, si applica quanto previsto dall’art. 79, comma 5, ossia che le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;
- art. 79 comma 1 lett. c): incremento delle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- art. 79 comma 1 lett. d): incremento di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- art. 79 comma 1-bis – quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per ogni dipendente in Cat. Giuridica B3 e D3 in servizio all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, cioè al 1° aprile 2023 tenendo conto della percentuale di part time (v. parere ARAN CFL 175) precisando che tale importo potrà essere incrementato in relazione a nuove assunzioni di dipendenti appartenenti alle ex categorie B3 e D3 a seguito di selezione bandite antecedentemente alla data del 1/04/2023 (parere ARAN CFL 210). Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;

VISTO il comma 3, del sopra citato art. 79, che prevede: *“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.11.2023 avente ad oggetto “Indirizzi per la costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2023 – parte variabile”, la quale dispone:

1. di quantificare:
 - lo stanziamento aggiuntivo di € 257,79, ai sensi dell’art. 79 comma 3 corrispondente allo 0,22% del monte salari anno 2018, per la parte da destinare al fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall’art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6.
2. di integrare, inoltre, le risorse variabili ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. D), del CCNL 2019-2019, dei risparmi di spesa dell’anno precedente, pari a € 1.617,53 e accertati a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1^ Aprile 1999;
3. di prendere atto:
 - dell’incremento una tantum nella costituzione del fondo anno 2023, parte variabile, della somma di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 prevista dall’art. 79 comma 1 lett. B) relativamente agli anni 2021 e 2022 per complessivi € 676,00 (€ 338,00 per ciascun anno), mentre la quota di competenza 2023 viene inserita in parte stabile, il calcolo si effettua senza tener conto della percentuale dei dipendenti a part-time (Parere Aran CFL173) e l’importo è escluso dal rispetto del tetto;
 - dell’incremento stabilito dall’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e D.M. 17.03.2020 per invarianza media procapite calcolato in € 11.614,51 della parte stabile del fondo, somma, anch’essa esclusa dal tetto;

RICHIAMATO l’art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021 che recita: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, il quale dispone che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto ... (omissis) del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ... (omissis) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

VISTO il D.M. del 17/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale stabilisce che *“Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”*;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.05.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 24.05.2023 di approvazione del PEG 2023/2025 e piano degli obiettivi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18.10.2023 di approvazione del PIAO 2023/2025;

DATO ATTO che per determinare l'incremento rispetto al 31.12.2018 del personale in servizio alla data odierna, è stato utilizzato il metodo suggerito dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 179877 del 01.09.2020, nella quale si statuisce che *“la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario. Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti”*;

RITENUTO di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle regole normative e contrattuali sopracitate ed in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con atto precedentemente citato;

CONSIDERATO che l'Ente nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

DATO ATTO CHE alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica e le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli per l'esercizio in corso;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate anno 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557, della legge 296/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

CONSIDERATO che l'ente potrà in ogni momento, procedere a rideterminare e aggiornare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali e/o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito, anche con riferimento a quanto dispone l'art. 33 del D. L. 34/2019;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alla RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs.165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile1999;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2023 di conferimento incarico di elevata qualificazione area 1 amministrativo-contabile-tributi;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. **DI DARE** atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 79 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 16 novembre 2023, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, come da prospetto allegato (lett. A), dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
3. **DI SOTTRARRE** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni orizzontali storiche, indennità maneggio valori e servizio esterno) che ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati assegnati ed in corso di erogazione durante l'anno corrente come risulta dall'allegato "B" alla presente determinazione specificando che le indennità maneggio valori e servizio esterno / rischio potrebbero variare in seguito all'approvazione della quantificazione economica in sede di contrattazione;
4. **DI DARE ATTO** che il fondo per lavoro straordinario (art. 32 del CCNL 16.11.2022), ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2023 è pari ad € 2.093,03;
5. **DI DARE** atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di eventuali mutamenti legislativi, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali e/o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito, anche con riferimento a quanto dispone l'art. 33 del D. L. 34/2019;
6. **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023/2025 afferenti la spesa del personale e nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2022;
7. **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs.165/2001 e dell'art.7, comma 1, CCNL1°aprile1999;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente-Personale-Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, comma 2, del d.lgs.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, attestando che diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
10. **DI ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione

trasparente” - sezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti dei Dirigenti” del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo Pretorio online;

11. **DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
12. **DI DARE**, infine, **ATTO** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento.

Il Responsabile

F.to CANAZZA SILVANA

Costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023
COMUNE DI BOSARO (RO)

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	12.258,96
Art. 79 comma 1 lett. a)	R.I.A. e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato	589,91
Art. 79 comma 1 lett. a)	Oneri trattamento economico del personale trasferito (quota assegnata da cessazione Unione Eridano)	1.726,12
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	249,60
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	208,26
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	338,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	510,90
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	723,22
Art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 e D.M. 17/03/2020	Integrazione fondi per invarianza valore medio procapite	11.614,51
	TOTALE RISORSE STABILI	28.219,48
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	14.574,99
	<i>(a dedurre) eventuali decurtazioni per superamento limite</i>	316,33
	<i>(a dedurre) decurtazione permanente dal 2015</i>	1.751,96
	TOTALE NETTO RISORSE STABILI	26.151,19
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	12.506,70
INCREMENTI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.) - compenso per ANPR	1.500,00
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.) - funzione tecniche	25.530,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 e 2022	676,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	1.617,53
Art. 80 comma1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018	257,79
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	29.581,32
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	-
	TOTALE FONDO 2023	55.732,51
	Totale delle voci soggette a vincolo	12.506,70
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATE DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)		20.483,82
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SOMME SOGGETTE A VINCOLO		32.990,52
SOMME NON SOGGETTE A VINCOLO FONDO 2023		43.225,81
TOTALE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO P.O. 2023		76.216,33
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 AL LORDO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		32.990,52
Verifica rispetto limite fondo 2023 e fondo 2016		LIMITE OK
FONDO STRAORDINARIO ANNO 2023		2.093,03

INCENTIVANTE ANNO 2023

VOCI DI SPESA

	DESCRIZIONE	Valore
DESTINAZIONI A VALERE SU RISORSE FISSE		
	Progressioni orizzontali storiche	13386,88
	Differenziali stipendiali tra B3 e B2 a carico bilancio (dip B3 al 1/4/2023)	723,22
	Progressioni orizzontali contrattate nell'anno	0,00
	Indennità di comparto	3025,19
	Indennità professionali (es.: educatrici)	0,00
	Indennità particolare responsabilità (IPR)	0,00
	Indennità di turno	0,00
	Indennità di rischio	0,00
	Indennità di disagio	0,00
	Indennità di reperibilità	0,00
	Indennità condizioni di lavoro - maneggio valori	550,00
	Maggiorazioni lavoro festivo	0,00
	Produttività individuale	0,00
	Posizioni organizzative (solo enti con dirigenza)	0,00
	Altri istituti	0,00

TOTALE UTILIZZI STABILI

17685,29

DESTINAZIONI A VALERE SU RISORSE VARIABILI		
U255	Produttività collettiva	0,00
U07A	Produttività individuale	0,00
U00I	Incentivi derivanti da progetti ex art. 15 comma 5	25530,00
U998	Altri istituti variabili	1500,00

TOTALE UTILIZZI VARIABILI

27030,00

TOTALE UTILIZZO FONDO

44715,29

FONDO QUOTE P.O.	20483,82
INTEGRAZIONE QUOTA FONDO P.O. QUOTA PARTE AUMENTO 0,22 MONTE SALARI	140,71
TOTALE FONDO P.O.	20624,53
TOTALE FONDO UTILIZZATO/VINCOLATO	65199,11
RESIDUO PARTE STABILE DA DESTINARE	8465,90
RESIDUO PARTE VARIABILE DA DESTINARE	2410,61
TOTALE FONDI DA DESTINARE	10876,51